

COMUNE DI COLMURANO

(Provincia di Macerata)



*Regolamento comunale per l'applicazione
della Tassa sui Rifiuti (TARI)*

INDICE

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1 – Istituzione della Tassa sui Rifiuti (TARI)**
- Articolo 2 – Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento**
- Articolo 3 – Rifiuto solido urbano e rifiuto speciale assimilato all'urbano**
- Articolo 4 – Soggetto attivo**
- Articolo 5 – Soggetto passivo**
- Articolo 6 – Presupposto oggettivo**
- Articolo 7 – Definizioni**
- Articolo 8 – Locali esclusi dalla Tassa sui Rifiuti (TARI)**
- Articolo 9 – Commisurazione della Tassa sui Rifiuti (TARI): inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione**
- Articolo 10 – Vincolo di solidarietà**
- Articolo 11 – Istituzioni scolastiche**
- Articolo 12 – Costo di gestione del servizio rifiuti**
- Articolo 13 – Determinazione della tariffa**
- Articolo 14 – Articolazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)**
- Articolo 15 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche**
- Articolo 16 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche**
- Articolo 17 – Determinazione della superficie imponibile**

TITOLO II **AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

- Articolo 18 – Riduzione di superficie per la produzione di rifiuti speciali**
- Articolo 19 – Applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) in funzione dello svolgimento del servizio**
- Articolo 20 – Riduzione per fuori zona**
- Articolo 21 – Riduzioni ed agevolazioni non copribili con il gettito della Tassa sui Rifiuti (TARI)**
- Articolo 22 – Tassa sui Rifiuti giornaliera - TARI giornaliera**

TITOLO III **DICHIARAZIONI ACCERTAMENTO CONTROLLI**

- Articolo 23 – Obbligo di dichiarazione**
- Articolo 24 – Contenuto della dichiarazione**
- Articolo 25 – Versamenti della Tassa sui Rifiuti (TARI)**
- Articolo 26 – Riscossione della Tassa sui Rifiuti (TARI)**
- Articolo 27 – Minimi riscuotibili della Tassa sui Rifiuti (TARI)**
- Articolo 28 – Rimborsi della Tassa sui Rifiuti (TARI)**
- Articolo 29 – Funzionario responsabile del tributo**
- Articolo 30 – Accertamenti**
- Articolo 31 – Sanzioni**
- Articolo 32 – Contenzioso**

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33 – Trattamento dei dati personali

Articolo 34 – Normativa di rinvio

Articolo 35 – Norme abrogate

Articolo 36 – Efficacia

ALLEGATI

ALLEGATO A – CATEGORIE DI UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 – Istituzione della Tassa sui Rifiuti (TARI)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI) disciplinata dai commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani.
2. La classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità agli urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui all'art. 184 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m. e i., secondo le disposizioni regolamentari vigenti.
3. L'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano tutte le disposizioni normative vigenti applicabili in materia di TARI, anche sopravvenute.

Articolo 2 – Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m. e i. .
2. Il presente regolamento fissa i criteri per l'applicazione del tributo di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di:
 - a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
 - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
 - c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

Articolo 3 – Rifiuto solido urbano e rifiuto speciale assimilato all'urbano

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.
2. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma.
3. Sono rifiuti assimilati agli urbani quelli individuati dal Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 27/11/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 4 – Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o

prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 5 – Soggetto passivo

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i. e rifiuti espressamente assimilati (se non pericolosi) come individuati all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento.
2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.
4. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute, il versamento del tributo è dovuto da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.
5. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, B&B e simili) il versamento del tributo è dovuto da chi gestisce l'attività. I locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.

Articolo 6 – Presupposto oggettivo

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso, dall'occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tre lati, a qualsiasi uso adibiti.
3. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata da titolare di pubblica autorità. Per le utenze domestiche la medesima presunzione è integrata dall'acquisizione della residenza anagrafica.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
5. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche, fatta eccezione per le aree operative.

6. Sono assoggettabili al tributo tutte le aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, delle utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 7 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione e superfici a queste accessorie;
 - d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Articolo 8 – Locali esclusi dalla Tassa sui Rifiuti (TARI)

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Sono altresì esclusi dal tributo:
 - le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - fabbricati danneggiati, non agibili, assoggettati a lavori edilizi di cui all'art. 3, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001, purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione e per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
 - le superfici dei condomini di cui all'articolo 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva.

Articolo 9 – Commisurazione della Tassa sui Rifiuti (TARI): inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, con calcolo giornaliero, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Nel caso di multiproprietà il tributo è dovuto dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versato dall'amministratore.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree oppure se il tributo è stato assolto dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Articolo 10 – Vincolo di solidarietà

1. I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

Articolo 11 – Istituzioni scolastiche

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del D.L. n. 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Articolo 12 – Costo di gestione del servizio rifiuti

1. La tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 36/2003. Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono direttamente a proprie spese i produttori medesimi.
2. I costi annuali, così come revisionati dalla delibera 443/2019 di Arera devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso. Il Piano Finanziario validato da Arera è approvato dal Comune. La determinazione delle tariffe deve sempre avere a riferimento il principio comunitario “chi inquina paga”, pur dovendo tenere conto delle previsioni di ARERA e delle risultanze dei fabbisogni standard, ai sensi dell'art. 1, comma 653, della richiamata legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto del tributo provinciale, nel caso di gettito a consuntivo superiore ovvero inferiore al gettito preventivato. Nella determinazione dello scostamento da riportare al nuovo esercizio si considera anche la variazione negativa intervenuta nei costi consuntivi di gestione rispetto a quelli preventivati.

Articolo 13 – Determinazione della tariffa

1. Il tributo, ai sensi dell'art. 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa, ai sensi dell'art. 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m. e i, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003 e nel rispetto del principio europeo “chi inquina paga”.
3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, da coprire con il gettito della tassa, sono individuati tenendo conto del D.P.R. n. 158/99 e determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Nella predisposizione del piano finanziario vengono raccolte e inserite le voci di costo del servizio non di competenza del gestore del servizio di raccolta e smaltimento, come i costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso, gli accantonamenti per perdite su crediti, e tutti gli altri costi del servizio di gestione dei rifiuti direttamente sostenuti dal Comune.
4. Ai fini della tassa sui rifiuti TARI, le categorie e le classi in cui sono suddivisi i contribuenti per la quantificazione delle rispettive tariffe sono individuate nell'ALLEGATO A del presente regolamento.
5. Gli utenti del servizio sono distinti nelle due macro-categorie delle utenze domestiche (abitazioni private ed accessori) e delle utenze non domestiche (tutte le altre utenze) tra le quali viene ripartito l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa.
6. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate, l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio

idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

7. Il metodo normalizzato per la definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie, nonché per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal D.P.R. n. 158/1999.

Articolo 14 – Articolazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica. A tal fine i costi fissi del servizio di smaltimento sono ripartiti fra le utenze domestiche e quelle non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell'anno precedente. Fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, anche la parte variabile è suddivisa fra le due categorie di utenza con lo stesso criterio previsto per la ripartizione della parte fissa esposto in precedenza.
3. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale e, in particolare, alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo le modalità stabilite dal Comune nella propria regolamentazione interna relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani, come previsto dall'art. 198 del D. Lgs. n. 152/2006.

Articolo 15 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'ALLEGATO 1 al D.P.R. n. 158/1999.
2. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data formazione delle liste di carico per l'emissione degli avvisi di pagamento del tributo, ad eccezione del caso di riduzione del numero di componenti il nucleo a seguito di formazione di un nuovo nucleo, nel qual caso l'efficacia è dalla data di rilevanza del nuovo nucleo. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da due o più nuclei familiari, il numero dei componenti il nucleo familiare corrisponde al numero complessivo dei componenti i nuclei occupanti l'alloggio. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare, il soggetto gestore del servizio fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre per quelle non residenti o per le seconde case a disposizione dei residenti, il numero è determinato in maniera presuntiva in n. 1 componente il nucleo familiare a prescindere dalla superficie dell'immobile oggetto di tassazione.
3. Non costituiscono utenze domestiche quelle destinate a Bed and Breakfast, case per vacanze e simile strutture, che vanno collocate nella categoria di albergo senza ristorante.
4. La parte variabile della tariffa, fatta salva la ripartizione indicata nel precedente articolo del presente regolamento, è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg, prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti, si applica un sistema presuntivo, prendendo a

riferimento la produzione media comunale pro capite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla sezione nazionale del catasto dei rifiuti.

5. La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'ALLEGATO 1 al D.P.R. n. 158/1999, con il coefficiente minimo ivi previsto, in modo da penalizzare il meno possibile le utenze più numerose.

Articolo 16 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. La categoria di appartenenza da stabilirsi sulla base delle tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999, rispettivamente per la parte fissa e variabile, è individuata dalla tabella dell'ALLEGATO A al presente regolamento. Nel caso di attività non contemplate nell'elenco della precitata tabella, la categoria è attribuita dal funzionario responsabile del tributo nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti.
2. Nel caso di svolgimento di più attività fra loro scindibili, la superficie assoggettabile è frazionata fra le varie categorie in base alla destinazione prevalente delle stesse. I coefficienti delle tabelle sopra indicate si intendono determinati nella misura minima, salvo che non vengano approvate specifiche tabelle che contengono un coefficiente in misura superiore.
3. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive e per le utenze non domestiche in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'ALLEGATO 1 al D.P.R. n. 158/1999. Qualora non espressamente stabilito i coefficienti sono individuati nella misura minima prevista dal D.P.R. n.158/1999 per la categoria di appartenenza.
4. Fino all'adozione di sistemi di misurazione, il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'ALLEGATO 1 al D.P.R. n. 158/1999. Qualora non espressamente stabilito i coefficienti sono individuati nella misura minima prevista dal D.P.R. n.158/1999 per la categoria di appartenenza.
5. La quota variabile non è applicata alle pertinenze delle utenze, sia non domestiche sia domestiche, ma solo all'utenza principale.
6. Nel caso di detentori di utenze non domestiche di solo pertinenze, quali box, garage e simili la parte variabile è calcolata considerandola utenza domestica composta da un solo componente.
7. Con riferimento al solo anno 2020, si applicano solo le agevolazioni obbligatorie disposte dalla deliberazione ARERA 5 maggio 2020, 158/2020/R/RIF, le quali possono essere coperte con il gettito della Tassa sui Rifiuti (TARI), ovvero con altre risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Articolo 17 – Determinazione della superficie imponibile

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. n. 507/2013 (TARSU), ovvero ai fini del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Per i locali la superficie calpestabile è misurata sul filo interno dei muri.
3. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.

4. Per le soffitte la superficie tassabile è misurata con esclusione della parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50.
5. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in assenza della superficie calpestabile, il Comune può considerare come superficie assoggettabile al tributo, anche ai fini dell'attività di accertamento, quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
6. Per le unità immobiliari a destinazione speciale (categorie catastali del gruppo D ed E), la superficie imponibile è comunque quella calpestabile.

TITOLO II **AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

Articolo 18 – Riduzione di superficie per la produzione di rifiuti speciali

1. Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 649, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in modo prevalente e continuativo, rifiuti speciali al cui smaltimento è tenuto il produttore, a condizione che quest'ultimo ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

AUTOCARROZZERIE: 40%
 CALZATURIFICI ED AFFINI: 30%
 FALEGNAMERIE: 30%
 ROSTICCERIE: 20%
 AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI: 40%
 GOMMISTI: 40%
 TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE: 30%
 LAVANDERIE E TINTORIE: 30%
 OFFICINE MECCANICHE: 30%
 PASTICCERIE: 10%
 AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO: 30%
 AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (*): 5%
 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE: 30%
 OFFICINA DI CARPENTERIA METALLICA: 40%
 VERNICIATURA – GALVANOTECNICHE – FONDERIE: 50%

(*) non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978.

3. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione di cui al comma 1 del presente articolo non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

Articolo 19 – Applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) in funzione dello svolgimento del servizio

1. Come previsto al comma 656, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il tributo è

dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, in caso di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di almeno 30 giorni.

Articolo 20 – Riduzione per fuori zona

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura del 40 per cento della tariffa da determinare, quando il più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita risulta superiore a mt 800, da calcolarsi in base al tragitto pedonale intercorrente fra l'esterno dell'insediamento (punto di accesso dell'utenza alla strada pubblica) sino al più vicino punto di raccolta.

Articolo 21 – Riduzioni ed agevolazioni non copribili con il gettito della Tassa sui Rifiuti (TARI)

1. Il Consiglio Comunale, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Articolo 22 – Tassa sui Rifiuti giornaliera - TARI giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100 per cento.
2. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o per altro tributo analogo nel tempo vigente.
3. Per tutto quanto non previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

TITOLO III **DICHIARAZIONI ACCERTAMENTO CONTROLLI**

Articolo 23 – Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile o rappresentante legale dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Comune, completa della documentazione o autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse. L'applicazione delle riduzioni, agevolazioni o esenzioni verrà concessa solo a seguito dell'avvenuta positiva valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio comunale competente.
6. Ai fini della dichiarazione relativa al tributo TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Articolo 24 – Contenuto della dichiarazione

1. La dichiarazione iniziale deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione di variazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, di tutte le occupazioni o detenzioni o possesso dei locali ed aree sul territorio comunale, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo dal giorno successivo alla sua presentazione, salvo che il tributo sia stato assolto dall'utente subentrante dalla data di subentro a seguito di presentazione di apposita denuncia.
4. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 25 – Versamenti della Tassa sui Rifiuti (TARI)

1. Il tributo è corrisposto in n. 2 rate con scadenza della prima rata entro il 16 novembre dell'anno di competenza.
2. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di scadenza delle rate di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano le tariffe vigenti nell'anno precedente, salvo congruaggio sulla prima rata utile.
3. E' facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
4. La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati al comma 1 del presente articolo in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti, ovvero in presenza di gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria.

Articolo 26 – Riscossione della Tassa sui Rifiuti (TARI)

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, direttamente o tramite soggetto abilitato, gli avvisi di pagamento ad ogni specifica utenza, tenendo conto di quanto stabilito dalla delibera n. 444/2019 di ARERA in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza.

2. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di pagamento e/o accertamento, in base a quanto previsto da specifica regolamentazione interna.
3. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

Articolo 27 – Minimi riscuotibili della Tassa sui Rifiuti (TARI)

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad 5,00 euro per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti.

Articolo 28 – Rimborsi della Tassa sui Rifiuti (TARI)

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, oppure da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

Articolo 29 – Funzionario responsabile del tributo

1. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile della Tari per la gestione inerente al tributo. Al funzionario responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c. .

Articolo 30 – Accertamenti

1. L'Ente provvede a svolgere le attività di controllo sia per la corretta applicazione del tributo sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 31 – Sanzioni

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai commi da 694 a 701 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, nonché gli istituti deflattivi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 32 – Contenzioso

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19

giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

TITOLO IV **DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 33 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. e i. e del Regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 34 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia a tutte le disposizioni normative vigenti in materia di TARI anche sopravvenute, nonché a tutte le disposizioni normative vigenti applicabili a tale tributo, anche sopravvenute, comprese quelle che attengono alle entrate tributarie comunali, purché non incompatibili con la disciplina della TARI.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative nazionale e comunitaria, anche sopravvenute, regolanti la specifica materia.

Articolo 35 – Norme abrogate

1. Il presente regolamento abroga tutte le norme e disposizioni regolamentari comunali con esso incompatibili e/o contrastanti.

Articolo 36 – Efficacia

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2020.

ALLEGATO A

CATEGORIE DI UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

UTENZE DOMESTICHE

01 – Categoria domestica (n. 1 occupante/a disposizione - n. 2 occupanti - n. 3 occupanti - n. 4 occupanti - n. 5 occupanti - n. 6 o più occupanti)
02 – Pertinenza categoria domestica (n. 1 occupante/a disposizione - n. 2 occupanti - n. 3 occupanti - n. 4 occupanti - n. 5 occupanti - n. 6 o più occupanti)

UTENZE NON DOMESTICHE

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
03 - Stabilimenti balneari
04 - Esposizioni, autosaloni
05 - Alberghi con ristorante
06 - Alberghi senza ristorante
07 - Case di cura e riposo
08 - Uffici, agenzie, studi professionali
09 - Banche ed istituti di credito
10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere.
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14 - Attività industriali con capannoni di produzione
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie.
17 - Bar, caffè, pasticceria
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21 - Discoteche, night-club